

STUDIO LEGALE
Avv. Paola Dafne Maria Cipolla
v.le Rimembranza n. 6, Saronno (VA), cap. 21047
via Vincenzo Monti n. 8, Milano (MI), cap. 20123
Tel. 02/96311441 Fax 02/96709275 Cell. 333/3900374
avv.cipollapaola@pec.it paola@avvocatocipolla.com

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ***
RICORSO CON ISTANZE DI MEDIAZIONE E DI DISCUSSIONE IN
PUBBLICA UDIENZA ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92

Nell'interesse di GUIDI GUIDO, nato a *** il ***, con domicilio fiscale
in ***, C.F. ***, rappresentato e difeso per procura a margine del presente
atto da avv. Cipolla Paola Dafne Maria (CF: CPLPDF72D59L319N – fax
02/96709275– indirizzo di posta elettronica certificata:
avv.cipollapaola@pec.it presso il cui studio in Milano, alla via Vincenzo
Monti n 8 ha eletto domicilio ai fini della corrente procedura .

- Ricorrente -

CONTRO

(Agenzia delle Entrate) DIREZIONE PROVINCIALE DI *** –
UFFICIO LEGALE - con sede in *** alla via Ticino n 26, in persona del
*** PRO-tempore, o comunque di chi legittimato alla rappresentanza
- Resistente -

AVVERSO

AVVISO DI ACCERTAMENTO Numero * , per l'anno *** emesso**
da Agenzia delle Entrate direzione provinciale di **** – ufficio controlli
– al fine di **ottenere La declaratoria di nullità o di illegittimità, e/o**
l'annullamento del suindicato atto,

avente ad oggetto: - accertamento con motivazione sintetica di:
IRPEF, addizionale regionale sulle attività produttive, contributi
previdenziali. Per complessive maggiori imposte dovute per ***€ con
applicazione di sanzione pari a ***€, e con interessi per ***

Avverso il citato atto di avviso di accertamento Numero *** il ricorrente,
ut supra, rappresentato e difeso , propone ricorso per i seguenti :

MOTIVI

in fatto

- *che* in data *** a mezzo consegna a mani del destinatario veniva notificato l'avviso di accertamento numero ***, pertanto il termine per la notifica del presente ricorso **scadrà il *****
- *che* l'Ufficio ha con detto atto accertato maggiori imposte rispettivamente per *** euro in riguardo all'**IRPEF**, per euro *** in riguardo all'**addizionale Regionale**, per euro *** in riguardo all'**IRAP**, per *** in riguardo all'**addizionale Comunale**, cercando di recuperare a tassazione redditi complessivamente **per euro ***** e conseguentemente applicando una relative sanzioni per pari importo ***€ oltre ed per interessi ***€ il tutto in riguardo al periodo di imposta riferita all'anno solare ***
- *che* l'accertamento riguarda il contribuente GUIDI GUIDO, il quale nell'anno solare 2010 svolgeva l'attività di taxista in forma di ditta individuale di eguale ragione sociale, e contraddistinta dalla P.I. 02095800120.
- *che* il qui ricorrente nell'anno solare 2010 risiedeva a***** alla via *****n ***, con la propria famiglia mentre i suoi punti di raccolta clienti erano: all'aeroporto di Malpensa o alla stazione ferroviaria di *****

In fatto e diritto

che l' Agenzia accerta, nei riguardi del qui ricorrente, **ricavi per *** euro a fronte dei dichiarati*****. Questo accertamento poggia su alcuni dati numerici : **a)** i km lordi accertati pari a ***, che appaiono congrui se confrontati non solo le schede carburante (doc 5), ma anche con le fatture dell'officina *** (doc 4); **b)** i “km netti o operativi” acquisiti per ***, i quali per la verità dimostreremo in seguito essere un po' sovrabbondanti, ma per il primo ragionamento che andremo a svolgere terremo per buono il detto importo, (il quale si osservi finora è stato ricavato compiendo delle sottrazioni e nessun dimezzamento); **c)** i km che separano Malpensa da Milano pari a 55 , (in realtà da googlemap si accerta come siano 50 circa); **d)** il valore di una corsa in taxi da Malpensa a Milano pari a 85 euro.

Partendo da questi dati, l'Agenzia divide il numero dei “KM netti o operativi” per la lunghezza della tratta Malpensa – Milano, ottenendo così a suo dire, il numero delle corse effettuate, ovvero l'Agenzia così calcola: $(32183 : 55) = 585$ numero di corse, **quindi** moltiplica il numero di corse per il costo unitario $(585 \times 85) = 49.725,00$ e così per conseguenza accerta l'importo dei maggiori ricavi, con ciò commettendo un inficiante errore matematico e logico. *Infatti* la questuante Agenzia non considera come ciascuna “ la corsa di un taxista” includa sia l'andata che il ritorno, ovvero 85€ non si riferiscono ai 55 km percorsi tra Malpensa e Milano, ma ai **110 km o meglio ai 100 km circa** (come da googlemap), **che il taxista percorre per guadagnare 85 euro tra Malpensa e Milano e poi il ritorno da Milano a Malpensa; traiamo quindi l'ulteriore e necessaria conseguenza dal ragionamento sopra-espresso : se considerano 85 euro per 100 km percorsi significa, che il guadagno lordo a km, di un ipotizzato taxista, nelle condizioni valutate dalla Agenzia, è di circa 0,85 € a km : quindi moltiplicando i “km netti o operativi” acquisiti per il costo a km si ottiene $(32.183 \times 0,85) = 27.355,55$. Se si considera che per il periodo d'imposta considerato furono dichiarati ***; solamente con come questo ragionamento “alla grossa” e con queste osservazioni basilari, che poi andremo meglio a specificare, si intuisce l'infondatezza dell'impugnata cartula.**

– *Che* questo ragionamento tuttavia non è privo di ulteriore circostanziazione e non poggia solo su sunti logici e di comune esperienza, al contrario dovremo confrontare le risultanze telepass qui (doc 2) col ragionamento delle resistente per valutarne l'ulteriore infondatezza. **Infatti 585 corse accertate tra Malpensa e Milano significano 1170 passaggi annui al casello di Milano nord. Ora dal qui doc 2) offerto si evince che in tutto i passaggi al casello di Milano nord nell'anno 2010 sono stati 342, se dunque moltiplichiamo $342/2$ per 85 euro = 14.535,00€** . Quest'ultimo importo è il gettito massimo che il ricorrente GUIDI ha guadagnato dalla tratta Malpensa Milano, poiché i passaggi telepass inoppugnabilmente confermano il numeri dei viaggi , la cifra 342 viene dimezzata, perchè ad ogni andata con un cliente a bordo da Malpensa a

Milano corrisponde un ritorno scarico . E se anche con un ulteriore ragionamento estremizzato si volesse considerare anche l'ipotesi di **doppio carico**, il Giudice comprenderà che probabilisticamente la detta evenienza è un caso eccezionale e non la quotidianità; ma anche se si volesse fantasiosamente ipotizzare il doppio carico (ovvero con passeggeri a bordo sia all'andata che al ritorno) e così calcolando (342 corse x 85€) = gettito di *** € , importo certamente abbondantemente sotto l'importo sinteticamente accertato. Ad ulteriore prova della infondatezza delle tesi della questuante Agenzia.

– *Che per sintesi* considerati i dati oggettivi offerti dalle risultanze telepass si valuti come il ricorrente ha dichiarato *** € di ricavi nell'anno ***, si comprenda come la dichiarazione fiscale sia congrua con i dati oggettivi attestanti il lavoro effettivamente svolto. Vogliasi considerare come le risultanze telepass sono dati oggettivi raccolti da un Ente terzo e dunque esse costituiscono una prova di livello qualitativo.

– *che* si deve anche considerare come il modello matematico proposto dall'Agenzia delle Entrate costituisca una ottimizzazione, ovvero **ipotizzare che su tutti i km percorsi per lavoro** si percepisca la tariffa per la tratta più remunerativa e veloce, **costituisce una evidente ottimizzazione virtuale dei ricavi** , la quale non può trovare rispondenza nei fatti concreti. **E per la verità anche ipotizzare che tutte le volte che il ricorrente ha attraversato la barriera di Milano nord provenisse sempre da Malpensa costituisce una ipotesi di calcolo di scarso pregio e difficilmente realizzabile nella pratica. Si consideri che il casello di Milano nord è anche il passaggio con cui da Saronno si arriva alla fiera di Rho con una tariffa pressochè dimezzata rispetto quella considerata dall'Agenzia .** *A completezza* e per maggior spiegazione del dato offerto si osserva come gli altri passaggi ai caselli telepass costituiscono circa 1/5 di del totale dei caselli attraversati nell'anno ***, **e costituiscono quindi prova di reddito relativa, anche perchè controbilanciata dalla ottimizzazione della tratta Malpensa -Milano.**

– *che* se la componente IRPEF dell'accertamento risulti sopra stimata

ovviamente a pioggia cade anche il fondamento dei maggiori accertamenti riguardanti le addizionali regionali e comunali, i contributi previdenziali e l'IRAP. Per ciò che concerne l'IVA in ogni caso, anche nella denegata ipotesi di accoglimento delle tesi avversarie, si lamenta difetto di motivazione ovvero dalla pagina 10 di 22 del notificato accertamento non è dato comprendere l'iter logico matematico con cui si giunge al valore IVA di ***, che risulterebbe accertato alla pagina 12 del medesimo atto amministrativo.

– *che* deve inoltre considerarsi come la tratta casa- posto di lavoro fosse percorsa dal ricorrente anche 4 volte al giorno, per via del figlio minore *** appena nato e dunque di 16895km considerati dall'Agenzia a per uso proprio appaiono scarsi. Vogliasi, inoltre, considerarsi come il *** fu l'anno della **** del ricorrente, è dunque normale ipotizzare un uso personale del mezzo per ragioni sanitarie più accentuato rispetto alle statistiche medie, come pure è normale presupporre che lo sconvolgimento emotivo abbia portato a distrazione dalle attività lavorative.

– *che* inoltre si voglia considerare come se il luogo di prelievo dei **clienti era sia a Malpensa sia a ***** è quindi logico che al fine di calcolare i km tra casa e lavoro si debba fare una media tra Malpensa-*** (40,8 km) e ***- *** (8,5 km), ovvero $(40,8+8,5) /2 =24,65$ Km percorsi al giorno almeno 2 volte, ma più frequentemente 4 volte. Questo significa che vennero percorsi 50 o 100 km a giorno per raggiungere il posto di lavoro ; il dato quindi di 16895km considerato dalla Agenzia per

– raggiungere il luogo di lavoro appare dunque sottostimato da ¼ alla metà.

– *Che* le sotto-estese espressioni letteralmente tratte dall'avviso impugnato:”

Posto che le rilevate incongruenze in particolare tra i ricavi dichiarati e quelli fondatamente derivabili dalle caratteristiche e dalle modalità di esercizio della specifica attività svolta, risultano prive di valevole giustificazione, ed altresì esulano da condotte consoni alle comuni e proficue regole di mercato, considerato che, chiunque svolge un'attività economica è indotto a ridurre i costi o a massimizzare i ricavi, così che diversamente, in presenza di un comportamento non adeguatamente giustificato sul piano razionale, è legittimo presumere che l'incongruenza è soltanto apparente e che dietro di essa si cela in realtà una diversa volontà;

Palese indubitabilmente l'emergente apparente non proficuità dell'attività di impresa svolta da codesta ditta, posto che la sola impresa con fini ideali persegue obiettivi diversi dal generare profitti;

Evidenziato che la misura dei potenziali "ricavi" attribuibili ad un soggetto contribuente tiene conto sia delle variabili contabili che delle variabili caratteristiche e di contesto dell'attività svolta, perché idonee entrambe ad influenzare il reddito di impresa;

Notorio che lo studio di settore rappresenta uno strumento idoneo a rappresentare l'andamento dell'attività di un'impresa in condizioni di normalità di esercizio della stessa e che le sue risultanze hanno valore di presunzione relativa;]

“ sono frasi di discutibile senso e gusto, infatti chi le scrive dimentica che il lavoro ha una componente nobilitante e che non tutte gli individui svolgono semplicemente una attività ovvero “fanno quel tal lavoro”, al contrario alcune persone “sono ciò che fanno”, il ricorrente è un *taxista* e anche se la legge dei numeri direbbe che forse gli sarebbe più conveniente svolgere un'altra professione, egli per scelta insindacabile decide di fare ciò che si sente. Del resto la resistente dimentica che le scelte umane sono per la maggior parte prese sulle scorta delle emozioni e pochissime per pura logica, tutta la storia lo insegna con esempi sia negativi che positivi da Leonida a Hitler . *Ciò posto*, la presunzione relativa non può essere confermata in maniera autoreferenziale, ma per reggere alla critica deve poggiare su elementi oggettivi della realtà esterna, ovvero sui fatti specifici relativi al caso considerato.

In diritto

– *che* anticamente la tariffa dei taxisti era così calcolata : prezzo della tratta dal luogo di raccolta del passeggero fino al luogo di sua destinazione , “bandierata” o fissa per inizio corsa e diritto di ritorno per la contro-tratta, che il taxista obbligatoriamente percorre al rientro fra il luogo di fine corsa e il punto di raccolta clienti.

– A seguito della riforma sulla trasparenza, per rendere immediatamente comprensibile al passeggero internazionale il prezzo del taxi è stata

introdotta la tariffa unificata, in modo che dal tassamento sia immediatamente visibile tutto l'importo dovuto senza dover sommare la “bandierata “ e duplicare il costo della tratta che appariva sul display per calcolare il diritto del ritorno. A riguardo **chiarissimo il Decreto della Giunta Regionale, qui doc 7**, (D.G.R. 1 ottobre 2008 n 8/8133 in materia di “ Disciplina del servizio taxi nel bacino aeroportuale lombardo – modifiche ed integrazioni all'allegato A del d.g.r. N 11948/2003 –) **il quale chiarisce all'art 7 come :** “ *....1. sono individuati i seguenti percorsi stabiliti a tariffa predeterminata • Milano(qualunque via) / Malpensa € 85 Malpensa / Fiera polo esterno (Rho) €60 [..omissis] •Varese / Malpensa € 60. 2. Le tariffe predeterminate di cui al precedente comma, applicate a partire dal 1 ottobre 2008 , restano valide sino al 30 giugno 2010 e riguardano sia il viaggio di andata che di ritorno sui percorsi stabiliti , da effettuare mediante corse dirette senza fermate, ed i prezzi sono da ritenersi onnicomprensivi (di tutte le spese quali pedaggi autostradali, equivalente economico in forma forfettaria relativo al tempo di presa in carico del cliente, il superamento notturno ed il supplemento festivo e chiamata radiotaxi).... “*

P.Q.M.

Per quanto sin qui esposto il ricorrente GUIDI GUIDO, ut supra rappresentato difeso assistito , domiciliato,

CHIEDE

a codesta Eccellentissima Commissione Tributaria Provinciale di ***:

a) In via cautelare e di rito, ai sensi dell' art 47 del Dlgs 546/'92 si chiede la sospensione della esecuzione dell'avviso per la seguenti ragioni

Nel caso di specie sussiste il *fumus boni iuris* per gli argomenti logici espressi in narrativa d'atto, e sussiste anche il *periculum in mora*, infatti si fa osservare come ,stando al ragionamento della Agenzia: “ ..l'emergente apparente non proficua l'attività di impresa da codesta ditta...” né tanto meno può esser di profitto se si considerano le **** **euro mensili**, che il ricorrente versa alla moglie separata e dunque **il prelievo**, anche ratealizzato, **dell'importo richiesto per provvisoria esecuzione, si**

tradurrebbe in una compressione del reddito mensile del ricorrente al di sotto della soglia di vivibilità, che convenzionalmente è stabilita dall'importo della pensione minima e che è di circa 528 euro mensile. Non vi è opportunità dunque che la pubblica amministrazione inizi l'esecuzione forzata per le motivazioni sopra espresse e poichè al reddito del ricorrente è legato il sostentamento di un minore, il quale per cautela e per pubblico interesse è degno di massima tutela e non può correre pericolo di esser in alcun modo inficiato (doc 14).

in via principale e nel merito chiede che il presente ricorso venga accolto e dunque chiede dichiararsi inammissibile improcedibile o comunque nullo , annullato, non applicabile non eseguibile e qualunque altra miglior forma l'avviso di accertamento n ***** **relativo all'anno solare *** notificato il ******, qui impugnato **e per quanto in narrativa d'atto voglia disporsi condanna ex art 96 e 91 cpc della resistente Agenzia .**

In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari e condanna alle somme provvisoriamente versate

– Si chiede , infine , che la presente controversia venga discussa in pubblica udienza ex art 33 del Dlgs 546/'92, da designarsi .

In via istruttoria

si producono a mezzo deposito i seguenti documenti :

che si allegano, alla copia del ricorso depositato , i seguenti documenti già richiamati nel testo : ***

Milano,

(avv. Paola Dafne Maria Cipolla)